



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 aprile 2008 n.63

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l' articolo 28, ultimo comma, della Legge 12 febbraio 1998 n.21;*

*Visto l' "Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio" ratificato con Decreto 31 gennaio 1985 n.6;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.47 adottata nella seduta del 21 aprile 2008;*

*Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI ORDINAMENTO RELATIVO ALLA  
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI INTERMEDIE E  
FINALI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

**CAPO I  
(DISPOSIZIONI GENERALI)**

**Art. 1  
(Finalità)**

1. E' attivata nella Scuola Secondaria Superiore, a mente dell'articolo 28 della Legge 21 febbraio 1998 n.21, una sperimentazione di ordinamento avente le seguenti finalità:
  - a) garantire la qualità del percorso formativo e la corrispondenza dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi;
  - b) sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati;
  - c) rendere più efficiente lo svolgimento degli esami di stato conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali.

**CAPO II  
(VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI)**

**Art. 2  
(Verifiche intermedie)**

1. I periodi intensivi di cui all'articolo 5 della Legge 8 settembre 1995 n.104 sono ridotti ad uno unico per ciascun anno scolastico. Esso si svolge al termine degli scrutini intermedi.

2. Il Consiglio di Classe, al termine dello scrutinio intermedio, indica gli studenti che sono tenuti a partecipare alle attività previste nella tipologia di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1 della Legge 104/1995, tenendo conto dei risultati dello scrutinio stesso.

3. Al termine delle attività di cui al comma 2 sono effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie e che concorrono alla valutazione dello studente in sede di scrutinio finale.

4. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma 3.

### **Art. 3**

#### *(Rinvio della formulazione del giudizio finale)*

1. Nelle classi antecedenti quella finale, nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale al termine delle verifiche previste all'articolo 4.

2. La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente sono comunicati il programma di lavoro per il periodo estivo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della Legge 104/95, nonché le modalità e i tempi delle relative verifiche.

3. Nell'ipotesi che l'esito degli scrutini finali modifichi il numero degli iscritti alle classi intermedie, è ammessa facoltà di deroga ai limiti di costituzione delle classi di cui all'articolo 5 della Legge 27 giugno 2003 n. 87, sulla base dei criteri enunciati all'articolo 1 della stessa legge.

### **Art. 4**

#### *(Formulazione del giudizio definitivo)*

1. Le attività di cui all'articolo 2 della legge 104/1995 consistono esclusivamente nelle verifiche di cui al punto b) dello stesso articolo, si svolgono nel periodo immediatamente antecedente l'avvio dell'anno scolastico successivo e si concludono in tempo utile per permettere l'iscrizione degli studenti.

2. Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti di cui al comma 1 e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva, nonché, per gli studenti del terzo e penultimo anno di corso, l'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

### **Art. 5**

#### *(Debiti pregressi)*

1. In sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008 il Consiglio di Classe valuta anche gli eventuali debiti pregressi di ciascuno studente, tenendo conto del giudizio degli insegnanti delle materie interessate o, nel caso di debiti in materie non più presenti, dell'andamento complessivo dello studente. Con l'ammissione alla frequenza della classe successiva, o con l'ammissione all'esame di Stato, lo studente salda i propri debiti pregressi.

2. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continua ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito

scolastico, - il regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispose iniziative di recupero e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

#### **Art.6**

*(Periodo di applicazione)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, le disposizioni di cui al presente Capo sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2009/2010.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 le disposizioni dettate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 cessano, pertanto, di avere efficacia.

### **CAPO III**

**(MODIFICHE TRANSITORIE AL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI CONCLUSIVI DEGLI  
INDIRIZZI DI STUDIO QUINQUENNALI NELLA  
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE )**

#### **Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 1 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 1 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

#### **“Art.1**

**(Finalità e contenuto)**

1. Gli indirizzi di studio di durata quinquennale attivati nella Scuola Secondaria Superiore, si concludono, in un'unica sessione, con un esame che ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri dell'indirizzo.

2. L'esame si svolge sulle materie dell'ultimo anno per le quali non è prevista la possibilità di esonero e tende all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.”.

#### **Art. 8**

*(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

#### **“Art.2**

**(Ammissione)**

1. All'esame sono ammessi gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
3. Possono sostenere l'esame del corrispondente indirizzo, nella sessione dello stesso anno, gli studenti della Scuola Secondaria Superiore che, nello scrutinio finale per la promozione alla quinta classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia per la quale non è prevista la possibilità di esonero, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
4. I candidati esterni possono essere ammessi all'esame, tenendo conto degli studi seguiti e del possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore alle seguenti condizioni:
  - a) che siano cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino;
  - b) che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare in corso, il diciannovesimo anno di età;
  - c) che abbiano superato, qualora non siano in possesso di promozione all'ultima classe, un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studio dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame conclusivo se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto durante l'esame preliminare. Il superamento dell'esame preliminare vale in ogni caso come idoneità all'ultima classe.
5. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.".

### **Art. 9**

*(Modifica dell'articolo 3 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 3 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

"Art.3  
(Prove scritte)

1. L'esame comprende tre prove scritte ed un colloquio.
2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di scritti di vario tipo, a scelta del candidato, tra più proposte.
3. La seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di studio. La materia oggetto della seconda prova scritta sarà stabilita, per ciascun indirizzo, mediante successivo provvedimento da emanare entro il 20 aprile di ciascun anno.
4. La terza prova scritta, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno dell'indirizzo e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, nella risoluzione di esercizi, di problemi o di casi pratici o nello sviluppo di progetti. Tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.".

### **Art. 10**

*(Modifica dell'articolo 4 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

“Art.4  
(Colloquio)

1. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
2. Il colloquio tende ad accertare la capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti e a mettere in luce la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione.”.

### **Art. 11**

*(Modifica dell'articolo 5 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

“Art.5  
(Commissione d'esame)

1. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Segretario di Stato per l' Istruzione e la Cultura al termine delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Preside della Scuola Secondaria Superiore.
2. Per ciascuna classe è nominata una Commissione composta da almeno sei membri, scelti fra gli insegnanti delle materie d'esame del quinto anno della classe stessa facendo in modo che sia assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta ed evitando possibilmente che uno stesso insegnante faccia parte di più Commissioni. Delle commissioni fa altresì parte il Preside in qualità di Presidente.
3. In ogni commissione, uno dei commissari, su indicazione del presidente, assume la funzione di Vicepresidente.
4. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
5. Il presidente vigila, coordinandole, su tutte le operazioni d'esame. In particolare, fissa il calendario degli impegni avvalendosi, all'occorrenza, dell'ausilio dei vicepresidenti.
6. Ogni vicepresidente, in collaborazione col presidente, vigila sui lavori della commissione di cui fa parte e li coordina assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle fasi in cui i commissari operano per aree disciplinari.
7. La misura dei compensi per i componenti delle commissioni è stabilita mediante accordo sindacale in considerazione anche dell'impegno necessario per la predisposizione delle prove scritte e della funzione di vicepresidente.”.

### **Art. 12**

*(Modifica dell'articolo 6 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

“Art.6  
(Predisposizione delle prove scritte)

1. I testi relativi alla prima prova scritta sono predisposti dagli insegnanti di Italiano facenti parte delle diverse commissioni, scegliendoli anche fra le proposte che ciascun Commissario può loro far pervenire. I testi, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, sono approvati dalle commissioni in seduta congiunta.
2. I testi della seconda prova scritta sono predisposti, per ciascun indirizzo, dai commissari della materia oggetto della prova. I testi, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, sono approvati dalle commissioni di ciascun indirizzo in seduta congiunta.
3. I testi della terza prova scritta sono stabiliti, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, da ciascuna Commissione sulla base delle proposte elaborate dai commissari delle materie oggetto della prova stessa.
4. Nella predisposizione di ciascuna prova, ne viene altresì fissata la durata, che non può essere comunque inferiore a 4 ore a partire dal momento della distribuzione e della lettura del testo ai candidati.”.

### **Art. 13**

*(Modifica dell'articolo 7 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 7 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

“Art.7  
(Valutazione)

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
2. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per la valutazione del colloquio.
3. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.
5. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame, un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
6. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.”.

### **Art. 14**

*(Modifica dell'articolo 8 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 8 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

“Art.8  
(Credito scolastico)

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni scolastici della Scuola Secondaria Superiore, un credito per l'andamento degli studi denominato credito scolastico.

2. Il credito di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a 25 punti.
3. Il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico è stabilito sulla base di criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.
4. Il credito scolastico per gli alunni di cui al comma 3 dell'articolo 2 (come modificato dall'articolo 8 del presente decreto) è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2 (come modificato dall'articolo 8 del presente decreto), sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.”.

### **Art. 15**

*(Modifica dell'articolo 10 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27)*

1. L'articolo 10 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 è così modificato:

#### “Art.10

(Prove e sessioni suppletive)

1. Il candidato che, per comprovati motivi, non possa sostenere esami nel giorno indicato nei calendari, deve tempestivamente darne comunicazione motivata al presidente che provvederà a far effettuare una prova suppletiva.
2. Per i candidati ammalati o assenti dagli esami per comprovati e giustificati motivi, sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.”.

### **Art.16**

*(Prove e verifiche individualizzate)*

1. Gli esami dei candidati in situazione di disabilità possono svolgersi attraverso prove e verifiche differenziate coerenti con i percorsi formativi individualizzati di cui all'articolo 2 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21.

### **Art.17**

*(Periodo di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2009/2010.
2. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 8 è applicata a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2009/2010.
3. Per ciò che concerne i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1 del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27.
4. Spirato il termine di cui al comma 1 le disposizioni modificative di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 cessano di avere efficacia; pertanto, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 le norme contenute negli articoli del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.27 oggetto delle superiori deroghe riacquisiranno vigore nella loro originaria formulazione.

CAPO IV  
(DISPOSIZIONI FINALI)

**Art. 18**  
*(Conclusione della sperimentazione)*

1. Al termine della presente sperimentazione, sentito il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria Superiore, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura sottoporrà agli organismi competenti per l'approvazione, le opportune proposte di normativa volte a disciplinare in maniera definitiva gli ordinamenti oggetto della sperimentazione medesima.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 aprile 2008/1707 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*